



Provincia di Reggio Calabria

Regolamento Provincia/e di attuazione della L.R. 17/2000 in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 KV.

Art. 1

Premessa ed ambito applicativo

La Provincia di Reggio Calabria tutela la popolazione residente regolamentando, a titolo di garanzia, tutti quei procedimenti che possono generare a carico del territorio e dei suoi insediamenti umani, immissioni sostanzialmente inquinanti.

In particolare la costruzione di impianti che producono e distribuiscono energia elettrica è ambientalmente compatibile e dunque autorizzabile solo a condizione che gli impianti medesimi non apportino elementi di contrasto od interferenza per la sana conservazione del territorio e per gli sviluppi ordinati da pianificazioni urbanistiche in atto.

La presente norma costituisce Regolamento d'attuazione di cui al I° comma dell'art.1 della Legge nr.17, adottata dalla Regione Calabria in data 24.Novembre 2000 ed aderisce ai disposti normativi vigenti in materia di costruzione e concessione di impianti che generano e distribuiscono energia elettrica in tensione non superiore a 150.000 volt

Art.2

Definizioni

Si elencano di seguito alcune definizioni per il sistema di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica:

Aree sensibili: sono parti del territorio, all'interno delle quali devono essere rispettati gli obiettivi di cui all'art. 3 della Legge n. 36/2001, nonché i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità individuati dal DPCM - 08.07.2003;

Bassa Tensione (BT): è una tensione nominale tra le fasi con portata non superiore a 1 KV;

Media- tensione (MT) : è una tensione nominale tra le fasi con portata non superiore a 30 KV;

Alta-tensione (AT): è una tensione nominale tra le fasi superiore a 30KV e con portata massima fino a 150 KV;

Altissima- tensione (AA T): è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 KV;

Trasmissione: è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete ad. alta ed altissima tensione;

Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

Esposizione: è l'influenza dei campi elettrici, dei campi magnetici, dei campi elettromagnetici e di ogni corrente di origine artificiale sugli organismi che ne vengono a contatto;

Limite di esposizione: è il valore del campo elettrico, magnetico od elettromagnetico definito dalle vigenti disposizioni di Legge in ordine alla tutela della salute, quale limite massimo per le relative immissioni (Legge 36/2001);

Obiettivi di qualità : sono i criteri di localizzazione delle opere che utilizzano le migliori tecnologie rispetto agli standard urbanistici ed alle prescrizioni di Legge definite dallo Stato per la regolamentazione dei limiti espositivi.

Art.3 Soggetti legittimati

Le domande di autorizzazione alla costruzione degli impianti di cui al primo comma dell'art.3 della L.R. 17/2000 possono essere avanzate dalle Società nazionali esercenti il pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica o dalle Aziende elettriche municipalizzate.

Possono avanzare domanda anche soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente ma in tal caso è fatto obbligo agli interessati, della dimostrazione documentale necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica. Essi dovranno inoltre procedere al versamento di una cauzione pro-danni, il cui importo sarà determinato ed indicato dall'eventuale Decreto autorizzativo e comunque prima che i medesimi soggetti possano accedere ai fondi direttamente interessati.

Art.4 Procedimento autorizzativo

Per la realizzazione di linee (MT) in cavo sotterraneo, non ricadenti in zone vincolate e asservite bonariamente, nessuna autorizzazione è richiesta, fermo restando il rilascio della concessione dell'Ente proprietario del suolo pubblico.

La domanda di autorizzazione alla costruzione degli impianti di cui al primo comma dell'art.3 della L.R.17/2000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Società o Ditta richiedente, deve essere avanzata, in carta da bollo, alla Provincia di Reggio Calabria - Settore

Ambiente ed Energia e deve essere corredata dai seguenti allegati:

- a) Autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia;
- b) Documentazione comprovante il titolo all'esercizio dell'attività elettrica;
- c) Attestazione di versamento degli oneri istruttori;
- d) Dichiarazione di osservanza, in fase di redazione di progetto e di esecuzione, delle regole tecniche contenute dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia;
- f) Relazione tecnica, illustrativa delle caratteristiche delle linee e degli impianti, e comprensiva dell'attestazione che la linea non attraversa i beni indicati nell'art. 14 della LR 17/2000. Detta relazione deve altresì, includere:
 - I disegni tecnici dei sostegni;
 - I calcoli di verifica del sostegno (fondazioni e stabilità);
 - I calcoli delle azioni esterne (meccaniche) sui sostegni;
 - Il calcolo del campo elettrico e del campo magnetico al suolo e sulle abitazioni limitrofe.
- g) Elaborati progettuali con evidenziati i tracciati degli elettrodotti, consistenti in:
 - Una Corografia in scala 1 :25.000 per i tracciati superiori a 10 km o corografia in scala adeguata (1: 10.000 o inferiore) per i tracciati inferiori a 10 km; ed 1:5000 o inferiore per i tracciati inferiori a 5 km od, infine, corografia in scala 1 :2000 per le linee in cavo;
- h) Assenso delle Sovrintendenze ai Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici ed Artistici ed elenco delle Ditte Catastali interessate e disponibili all'utilizzo del proprio terreno.
- i) certificazione atta a comprovare che l'opera sarà progettata e realizzata nel rigoroso rispetto delle Norme CEI applicabili rispettando, altresì, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui al DPCM 08.07.2003 e successivi Regolamenti d'attuazione.

Art. 5 **Limiti**

Devono presentare domanda di autorizzazione i soggetti di cui al precedente art.2 che intendano eseguire linee ed impianti che interessino, interamente o parzialmente il territorio della Provincia di Reggio Calabria e che siano destinati alla trasmissione, allo smistamento, alla trasformazione dell'energia elettrica, comunque prodotta, nonché ogni altra opera accessoria, con tensione massima di 150.000 Volt, nei seguenti limiti:

- a) Da 500 a 30.000 Volt per linee elettriche esterne di lunghezza superiore a 500 m
- b) da 30.000 a 150.000 Volt per linee in cavo;

- c) da.30.000 a 150.000 per linee elettriche esterne;
- d) da.30.000 a 150.000 per interventi di rifacimento di linee;
- e) da .0 a 150.000 Volt nei casi di interferenze con beni demaniali e zone vincolate.

Art.6 **Abbreviazione iter procedurale**

Il richiedente ha facoltà di provvedere direttamente a far pubblicare per 30gg presso l'Albo Pretorio dei Comuni interessati all'opera e delle eventuali Province cointeresate per territorio, sul B.U.R. Calabria e sui due quotidiani locali a maggiore tiratura (nel caso in cui le Ditte catastali interessate siano più di 50), un avviso contenente la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto, i numeri dei fogli di particelle catastali interessate dall'esproprio o servitù.

L'effettuazione di tali adempimenti verrà comprovata mediante trasmissione di relata presso l'Albo Pretorio dei Comuni e delle altre Province interessate dall'opera, e mediante copia del BUR e dei 2 quotidiani di cui sopra.

L'istante può provvedere inoltre a richiedere:

- a) l'assenso e/o il nulla-osta, prescritti per i Comuni e tutti gli altri Enti interessati dall'opera;
- b) il parere dell'ARPACAL o del CORECOM, in merito al rispetto dei limiti di esposizione, di attenzione e degli obiettivi di qualità definiti dallo Stato in materia di inquinamento.

L'effettuazione di tali adempimenti verrà comprovata mediante relata di ricevimento rilasciata dagli enti in questione.

Art 7 **Verifica consistenze istruttorie**

Successivamente alla nomina del Responsabile del Procedimento, la Provincia procede, se non vi ha provveduto direttamente lo stesso richiedente, ai prescritti avvisi di avvio procedimento, affissi per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni e delle Province interessate e pubblicizzati nei modi e con le forme previste per la loro notifica a ciascuno dei Soggetti interessati.

L'istruttoria Amministrativa in ogni caso dovrà accertare quanto appresso:

- Competenza Provinciale ;
- Requisiti del richiedente ;
- Documentazione presentata,
- Pagamento degli oneri istruttori,
- Deposito di cauzione di cui all'art. 2 comma 2 della LR 17/2000;
- Presenza degli assensi, dei Nulla-osta e dei pareri prescritti ;
- Esame dei pareri rilasciati dai Comuni e dagli Enti interessati, per verificare che le caratteristiche del progetto richiedano o meno

procedure specifiche d'Impatto Ambientale o di screening VIA ,

.-Consistenza degli elaborati progettuali ,

-Acquisizione dei Nulla -osta, comprensivi delle osservazioni e/o prescrizioni ovvero delle singole motivazioni di pubblica utilità,indifferibilità ed urgenza che dovranno essere indicate nell'autorizzazione e alle quali il richiedente sarà comunque subordinato.

-Presenza della relazione istruttoria.

Tutto ciò in conformità con le prescrizioni di cui all'art 4 della L.R.17/2000

Nel corso degli accertamenti istruttori la Provincia provvederà all'acquisizione entro 30 gg. dalla loro esplicita richiesta, di tutti i nulla- osta, gli assensi ed i pareri necessari alla luce delle vigenti disposizioni di legge.

Decorso tali termini senza che il soggetto adito abbia fornito esplicito riscontro, i consensi si intenderanno tacitamente acquisiti.

L'istituto del silenzio-assenso non potrà tuttavia applicarsi per i nulla-osta, i pareri ed i consensi di competenza del Ministero delle Comunicazioni ,della Sovrintendenza Archeologica e dei Beni Ambientali, degli Enti preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, alla tutela del patrimonio storico ed artistico ed alla tutela della salute dei cittadini essendo necessaria in tali casi l'espressa dichiarazione dell'Ente o dell'Ufficio in causa.

Perdurando il silenzio da parte degli organismi medesimi la Provincia indirà una Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti delle relative norme vigenti

Art. 8 **Oneri per l'istruttoria**

La Domanda di cui all'art. 5, ovvero la Comunicazione Preventiva di cui all'art. 4, devono essere corredate da un versamento sul c/c n.14458871 intestato a "Provincia di Reggio Calabria -Servizio entrate e tributi - con l'espressa indicazione della seguente causale di deposito:

Oneri istruttori per autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.

Le somme dovute dai richiedenti, a titolo di oneri istruttori ,sono così stabilite:

€ 400,00 per linee con lunghezza fino a 5 km,

€ 600,00 per linee oltre i 5 e fino ai 20 km,

€ 1000,00 per linee con lunghezza oltre i 20 km .

Ad essi oneri vanno aggiunte le spese postali e di pubblicazione sul BUR e sui quotidiani di cui al precedente art.5 semprechè non vi abbia provveduto , nei termini di cui al I° comma dell'art.4 della L.R.17/2000, lo stesso richiedente.

La notifica dell'Autorizzazione sarà subordinata alla verifica del versamento di detti oneri.

Art. 9
Autorizzazione Provvisoria

Nei casi di motivata urgenza la Provincia autorizza in via provvisoria la costruzione delle opere richieste. Tutto ciò a termine del disposto di cui all'art.6 della L.R.17/2000 che trova esplicita applicazione a tale riguardo.

La concessione di autorizzazione provvisoria è comunque rimessa all'accertamento dell'esistenza di tutte le condizioni utili per la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori in questione
Nel decreto di autorizzazione provvisoria deve essere contenuta l'indicazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 10
Autorizzazione

La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio fino a 150 KV, la realizzazione di opere accessorie, nonché le varianti e i rifacimenti di linee esistenti, sono soggette ad Autorizzazione.

La Provincia può avvalersi della Conferenza dei Servizi per rilasciare l'autorizzazione, nei casi in cui non sia stata possibile l'acquisizione, in fase istruttoria, dei nulla-osta, degli assensi e dei pareri prescritti dalle norme vigenti in materia.

L'istruttoria necessaria al rilascio dell'autorizzazione definitiva deve concludersi nel termine massimo di duecentoquaranta giorni dalla presentazione della domanda.

I decreti di autorizzazione definitiva o provvisoria che abbiano anche valore di dichiarazione di pubblica utilità, devono indicare i termini previsti in tali casi dalle norme vigenti.

Art.11
Il collaudo

Tutti gli impianti e gli elettrodotti sono soggetti a collaudo decorso un periodo di esercizio di tre anni. Per le modalità del collaudo, la nomina, i requisiti del collaudatore ed il certificato finale, si osserva quanto disposto dagli artt. 20, 21 e 22 della L.R. 17/2000.

Il titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite dalla legge. In ogni caso, prima di mettere in esercizio l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica..

Art.12
Spostamenti per motivi di pubblico interesse

Su motivata richiesta dell'intestatario della autorizzazione conferita ,la Provincia di Reggio Calabria d'intesa con le altre Province interessate e con le Amministrazioni Comunali competenti per territorio, può prescrivere con relative spese a carico del richiedente, modifiche o spostamenti di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 KV. (art. 13 L.R. 17/2000).

Art.13
Provvedimento di Diniego

Il Provvedimento di Diniego di autorizzazione alla costruzione e/o all'esercizio che deve essere immediatamente notificato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del richiedente interessato, costituisce Provvedimento Finale ed è adottato nei seguenti casi:

- a) l'istanza è prodotta da soggetto non legittimato;
- b) l'istanza, pur formalmente corretta, è carente dei dati tecnici necessari all'istruttoria ;
- c) l'istanza non è in regola con la specifica normativa ;
- d) l'istanza non ottempera alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Tale Provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data dalla sua notifica.

Art. 14
Controlli

Sono affidate esclusivamente alla Provincia le funzioni di vigilanza e controllo per le verifiche di cui al D:M. 21.03.1988, n.449.

Per l'esercizio di dette funzioni la Provincia utilizza le strutture dell'ARPACAL o del CORECOM e del Ministero delle Comunicazioni tramite l'Ispettorato Territoriale della Calabria.

Il personale della Provincia, incaricato dei controlli, può accedere agli impianti, può richiedere informazioni anche attraverso l'esibizione dei documenti necessari e può accedere nella proprietà privata per la verifica della distanza di sicurezza dagli elettrodotti.

Art. 15
Sanzioni

La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici, in mancanza dell'autorizzazione della Provincia competente per territorio, darà luogo, a carico dell'impianto, dell'esecutore dell'opera e del direttore dei lavori, alle sanzioni ed alle procedure previste dall'ordinamento giuridico vigente

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16
Decadenza, Revoca e Sospensione

Qualora il titolare dell'Autorizzazione alla costruzione di impianti elettrici incorra nella violazione di una o più prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo sarà invitato, con espresso atto di diffida, a recedere da dette violazioni od omissioni entro il termine massimo di 120 gg. dalla notifica dell'atto in parola.

Il provvedimento di diffida di cui al comma precedente può disporre, nei casi ritenuti più gravi, la sospensione cautelativa della costruzione e del funzionamento dell'impianto elettrico.

Decorso inutilmente i termini sopra indicati la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione già concessa, per sopravvenute condizioni di pericolo, per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi, con apposito decreto Presidenziale.

In tutti i casi di cui al precedente comma, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad assicurare il ripristino dell'iniziale stato dei luoghi già interessati, in qualche misura dall'opera costituenda o interamente costituita.

Art. 17
Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti, tra cui in particolare: al Testo Unico riguardante le acque e gli impianti elettrici n.1775 del 11.Dicembre 1933; alla Legge Quadro n.36/2001, sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; al DPCM 08.07.2003 inerente la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed alle frequenze di rete (50Hz) generate dagli elettrodotti

Art.18

Istanze pregresse

Le domande di autorizzazione presentate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento dovranno essere integrate dal versamento previsto all'art.8 del presente regolamento.

Nel caso in cui i fascicoli istruttori afferenti le istanze di cui al comma precedente siano carenti della documentazione necessaria a termini di questo Regolamento, si procederà al loro completamento con le modalità definite dall'art.14 e ss della Legge 7 Agosto.1990 n.241 come modificata dalla Legge 24. Novembre 2000 n.340.